



STUDIO
LEGALE E TRIBUTARIO

Riflessi tributari della cessione a titolo oneroso di partecipazioni

Dott. Giuseppe Alessandro Galeano

16 febbraio e 2 marzo 2010

ARGOMENTI OGGETTO DI TRATTAZIONE

- **Aspetti generali**
- **Disciplina tributaria ai fini IRES**
- **Disciplina tributaria ai fini IRPEF**
- **Disciplina tributaria ai fini IVA e delle altre imposte indirette**



STUDIO
LEGALE E TRIBUTARIO

Aspetti generali

Aspetti generali

Al fine di individuare il corretto trattamento fiscale della cessione di partecipazioni / titoli occorre preliminarmente individuare la qualifica dei soggetti cedenti nonché l'oggetto della cessione.

Quanto al **soggetto cedente** occorre distinguere il caso in cui:

- sia un soggetto (persona fisica o giuridica) esercente attività di impresa;
- sia un soggetto (persona fisica o giuridica) non esercente attività di impresa.

Aspetti generali

Una persona giuridica, a seconda dell'iscrizione a bilancio dei titoli / partecipazioni acquisiti, potrà trovarsi a cedere:

- **Partecipazioni IMMOBILIZZATE**
- **TITOLI iscritti nell'ATTIVO CIRCOLANTE**



STUDIO
LEGALE E TRIBUTARIO

Aspetti generali

Per “partecipazioni” si intendono investimenti nel capitale di altre imprese.
L’organo amministrativo ne decide la classificazione, basandosi su una valutazione funzionale

Immobilizzazioni Finanziarie

se destinate ad essere mantenute durevolmente

Attivo Circolante

se destinate ad essere negoziate

Criteri di valutazione P.C. nazionali

- Costo d’acquisto + oneri accessori
- Metodo del patrimonio netto (imprese controllate/collegate)

- Minore fra costo d’acquisto e valore di mercato

Criteri di valutazione I.A.S.

- A seconda del tipo di partecipazione (controllo, collegamento,...)
- Metodo del patrimonio netto
 - Costo
 - Fail Value Method

- Fail Value Method


Aspetti generali

Cessione a titolo oneroso di partecipazioni immobilizzate




Plusvalenze

Differenza tra il corrispettivo conseguito (al netto degli oneri accessori di diretta imputazione) ed il costo attribuito alla partecipazione al netto delle svalutazioni eventualmente dedotte in periodi precedenti (“valore fiscalmente riconosciuto”)



ONERI ACCESSORI





STUDIO
LEGALE E TRIBUTARIO

Aspetti generali

Oneri Accessori – trattamento contabile

Costi accessori
afferenti il
finanziamento



-spese istruttoria
- imposta sostitutiva su finanziamenti a m/l termine
- spese notarili
- consulenza su contratto di finanziamento
- *financial due diligence*



Accessorietà
diretta



Contabilizzazione (PCN):
*Costi capitalizzabili tra le altre
immobilizzazioni immateriali per un
periodo pari alla durata del
finanziamento*

Aspetti generali

Oneri Accessori – trattamento contabile

Costi accessori
affidenti
l'attività della
management
company



- studio fattibilità e analisi convenienza operazione di acquisto della partecipazione
- scouting dell'investimento (analisi di mercato)
- analisi e valutazione dell'investimento e della struttura dell'acquisizione
- pianificazione strategica e gestionale



Accessorietà
diretta




Contabilizzazione (PCN):
*Ad incremento del costo della
partecipazione*



STUDIO
LEGALE E TRIBUTARIO


Aspetti generali

Oneri Accessori – trattamento contabile



Aspetti generali


Oneri Accessori – trattamento contabile



Aspetti generali

Oneri Accessori – trattamento contabile

NB. Nel caso di costi sostenuti per lo svolgimento di attività propedeutiche sia all'ottenimento del finanziamento sia alla negoziazione con la controparte per l'acquisto della partecipazione, occorre ripartire i costi, in base alla proporzione di seguito indicata, tra quelli da iscrivere ad incremento della partecipazione e quelli da capitalizzare tra le altre immobilizzazioni immateriali






STUDIO
LEGALE E TRIBUTARIO

Aspetti generali


Oneri Accessori – trattamento contabile



Aspetti generali

Oneri Accessori – trattamento fiscale

Costi accessori
affidenti il
finanziamento



-spese istruttoria
- imposta sostitutiva su finanziamenti a m/l termine
- spese notarili
- consulenza su contratto di finanziamento
- *financial due diligence*



Costi inerenti



Per soggetti che applicano PCN:
*Costo dedotto nel limite della quota
imputata a ciascun esercizio*


Aspetti generali

Oneri Accessori – trattamento fiscale



Aspetti generali

Oneri Accessori – trattamento fiscale





STUDIO
LEGALE E TRIBUTARIO

Soggetti esercenti attività di impresa

**Persona giuridica
(soggetta a IRES)**

Partecipazioni IMMOBILIZZATE

Regime della *participation exemption*

(art. 87, DPR 917/1986)

Esenzione al 95 % delle plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti di cui all'art. 5 Tuir (escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati), ed all'art. 73 Tuir

Partecipazioni IMMOBILIZZATE

Requisiti per l'esenzione (art. 87 c.1 del Tuir)

- **Ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della cessione (*Holding Period*)**



Si considerano cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente (criterio LIFO)

- **Iscrizione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso (*)**

(*) Per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione ai sensi dell'art. 83 c. 3-bis del Tuir, come modificato dall'art. 1 c. 59 della L. n. 244/2007, che ha abrogato l'art 11, c. 2 del Dlgs 38/2005


Partecipazioni IMMOBILIZZATE

Requisiti per l'esenzione (art. 87 c. 1 del Tuir)

- **Residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio “*White List*” (individuato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi ai sensi dell'art. 168 bis del Tuir)**
- **Effettivo esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo**

Titoli iscritti nell'ATTIVO CIRCOLANTE

I corrispettivi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazioni, iscritti nell'attivo circolante, sono considerati ricavi e come tali sono assoggettati integralmente a IRES (27,5%).



Sono altresì assoggettati integralmente a tassazione le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, che non hanno i requisiti richiesti per l'applicazione della pex.



L'unica differenza consiste nel fatto che se si tratta di plusvalenze (e quindi di cessioni di partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni) la plusvalenza può essere rateizzata in cinque anni, a condizione che la stessa sia detenuta da almeno tre anni (art. 86, c. 4, TUIR)



STUDIO
LEGALE E TRIBUTARIO

Implicazioni IRAP



**Plusvalenze e minusvalenze da
cessione di partecipazioni non
rilevano ai fini del calcolo della
base imponibile IRAP**




STUDIO
LEGALE E TRIBUTARIO

Soggetti esercenti attività di impresa

**Persona fisica
(soggetta a IRPEF)**

Partecipazioni detenute da società di persone e imprenditori individuali

- **Esenzione al 50,28%** delle plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni che soddisfano i requisiti di cui all'art. 87 del Tuir (art. 58, c. 2 , d.p.r. 917/1986)
- **Imponibilità dell'intero ammontare** delle plusvalenze se le partecipazioni cui si riferiscono non possiedono i requisiti sanciti dall'art. 87 del Tuir




Eventuale possibilità di rateazione se sussistono le condizioni di cui all'art. 86, c. 4 del Tuir

Soggetti NON esercenti attività di impresa


Partecipazioni detenute da soggetti non imprenditori

Plusvalenze su partecipazioni qualificate


Partecipazioni qualificate (art. 67, c. 1, lett. c) del Tuir)



Percentuale dei **diritti di voto** esercitabili in assemblea ordinaria superiore al **2%**, ovvero partecipazione al **capitale sociale** superiore al **5%** se **titoli negoziati in mercati regolamentati**



Percentuale dei **diritti di voto** esercitabili in assemblea ordinaria superiore al **20%**, ovvero partecipazione al **capitale sociale** superiore al **25%** per **tutti gli altri titoli**




La percentuale di qualificazione deve essere superata per almeno un giorno nel corso del periodo d'imposta

Partecipazioni detenute da soggetti non imprenditori

Plusvalenze su partecipazioni qualificate

- **Imponibilità del 49,72% dell'importo complessivo delle plusvalenze, al netto della corrispondente quota di eventuali minusvalenze realizzate sulle medesime partecipazioni (art. 68 c. 3 del Tuir)**



L'eventuale eccedenza di minusvalenze è riportabile in deduzione fino a concorrenza del 49,72% dell'ammontare delle plusvalenze imponibili (dello stesso tipo) dei periodi successivi ma non oltre il quarto, previa indicazione in dichiarazione

Partecipazioni detenute da soggetti non imprenditori


Plusvalenze su partecipazioni qualificate

- **Imponibilità dell'intero ammontare delle plusvalenze se la partecipata non è residente in uno Stato o territorio "White List" ex art. 168 bis del Tuir, al netto della corrispondente quota di eventuali minusvalenze realizzate sulle medesime partecipazioni (art. 68 c. 4 del Tuir)**


Partecipazioni detenute da soggetti non imprenditori

Plusvalenze su partecipazioni non qualificate


Partecipazioni non qualificate (art. 67, c. 1, lett. c-bis) del Tuir



Percentuale dei **diritti di voto** esercitabili in assemblea ordinaria inferiore al **2%**, ovvero partecipazione al **capitale sociale** inferiore al **5%** se **titoli negoziati in mercati regolamentati**



Percentuale dei **diritti di voto** esercitabili in assemblea ordinaria inferiore al **20%**, ovvero partecipazione al **capitale sociale** inferiore al **25%** per **tutti gli altri titoli**



La percentuale di qualificazione non deve essere superata per l'intero periodo d'imposta

Partecipazioni detenute da soggetti non imprenditori

Plusvalenze su partecipazioni non qualificate

**Regime naturale (art. 5, c.
2 Dlgs 461/1997)**



- **Imposta sostitutiva con aliquota del 12,5%**
- **Imponibile pari alla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze relative alle singole cessioni effettuate nel periodo d'imposta**
- **L'eventuale eccedenza di minusvalenze è riportabile in deduzione dell'ammontare delle plusvalenze imponibili (dello stesso tipo) dei periodi successivi ma non oltre il quarto, previa indicazione in dichiarazione**

Partecipazioni detenute da soggetti non imprenditori

Plusvalenze su partecipazioni non qualificate

Regimi opzionali



- 1) Regime del risparmio amministrato (art. 6 Dlsg 461/1997)
- 2) Regime del risparmio gestito (art. 7 Dlsg 461/1997)

Cessione di partecipazioni sociali e conferimento d'azienda

Il conferimento d'azienda effettuato in regime di neutralità e la successiva cessione della partecipazione in regime PEX (art 87 del Tuir) o di esenzione parziale (art. 58 e art. 68, c.3 del Tuir) non configura un'operazione elusiva ai sensi dell'art. 37-bis del DPR 600/1973 (art 176, c. 3 del Tuir)



STUDIO
LEGALE E TRIBUTARIO

Disciplina tributaria ai fini IVA e delle altre imposte indirette

Disciplina IVA

Le cessioni effettuate da soggetti passivi IVA sono operazioni esenti da imposta (art. 10, c. 1, n. 4) del DPR 633/1972)



- **Obbligo di fatturazione, registrazione e dichiarazione**
- **Indetraibilità dell'IVA assoluta sugli acquisti**

Altre imposte indirette

- **Imposta di registro in misura fissa (art. 11 della Tariffa allegata al DPR 131/1986)**
- **Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione articolo 8 della Tabella (emissione di azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative girate, titoli di Stato o garantiti).**
- **Con riguardo agli altri atti di negoziazione dei titoli sopra indicati:**
 - **L'obbligo di registrazione ricorre in termine fisso se l'atto viene redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata;**
 - **L'obbligo di registrazione ricorre soltanto in caso d'uso se l'atto viene redatto sotto forma di scrittura privata non autenticata.**

Altre imposte indirette

- **Imposta di bollo nella misura di € 15,00 (art. 1, c. 1 bis 1, punto 3 della Tariffa allegata al DPR 642/1972)**
- **Non assoggettamento alla tassa sui contratti di borsa (art. 1, c. 4 DL 248/2007, da convertire entro il 29 febbraio 2008)**



Dott. Giuseppe Alessandro Galeano

giuseppe.galeano@cbalex.it
www.cbalex.it

20122 MILANO

Galleria San Carlo, 6

Tel. +39 02 778061

Fax +39 02 76021816

E-mail: milano@cbalex.it

00197 ROMA

Via A. Bertoloni, 29

Tel. +39 06 8077547

Fax +39 06 8077527

E-mail: roma@cbalex.it

35137 PADOVA

Galleria dei Borromeo, 3

Tel. +39 049 8775811

Fax +39 049 666086

E-mail: padova@cbalex.it

30174 VENEZIA-MESTRE

Piazza Ferretto, 55/A

Tel. +39 041 2384411

Fax +39 041 975305

E-mail: venezia@cbalex.it

80333 MÜNCHEN

Brienner Straße, 12a

Tel. +49 (0)89 28634-215

Fax +49 (0)89 28634-222

E-mail: muenchen@cbalex.it